

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 24/04/2009

SENTENZA

N. 885/

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE ROBERTO GIOVANNI	PRESIDENTE	
1.Dott.CORTESE ARTURO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MATERA LINA	"	N. 006635/2009
3.Dott.CARCANO DOMENICO	"	
4.Dott.FIDELBO GIORGIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PUBBLICO MINISTERO PRESSO

TRIBUNALE di

nei confronti di:

1) LEO GREGORIO

N. IL 16/08/1964

avverso ORDINANZA del 31/01/2009


TRIB. LIBERTA' di LECCE

sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORTESE ARTURO

sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Angelo Di Popolo*, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

Vdito il difensore, avv. Cannolella,



Fatto

Con ordinanza in data 31.01.2009 il Tribunale di Lecce, investito del riesame proposto nell'interesse di Leo Gregorio, ristretto in carcere con ordinanza del GIP del 15.01.2009 in quanto indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 61 n. 9 cp. e 73 e 80 dpr 309/1990, per illecita cessione di eroina ai fratelli detenuti Leo Antonio e Andrea, attraverso la collaborazione dell'agente di Polizia Penitenziaria Mele Riccardo, rilevando che il quadro indiziario non attingeva la soglia della gravità, essendo basato solo su un appunto in un block notes del Mele, formato ed acquisito peraltro dopo l'arresto del medesimo, nonché su riscontri con esso combacianti ma non inerenti allo specifico fatto della consegna della droga, annullava la misura della custodia carceraria, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato.

Ricorre il P.M. di Lecce, deducendo che l'appunto del Mele integra nella sostanza una chiamata in correità, abisognevole come tale solo di riscontri esterni, nella specie sicuramente sussistenti.

Resiste con memoria la difesa del Leo, evidenziando che l'appunto del Mele, per le modalità e i tempi della sua formazione e acquisizione (dopo l'arresto e al di fuori di qualsiasi contestazione orale), che lo rendono assimilabile alle dichiarazioni spontanee, non integra assolutamente una chiamata in correità e ha un valore indiziario praticamente nullo, oltre ad essere, in ogni caso, privo di riscontri individualizzanti.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Nel vigente sistema processuale, invero, le dichiarazioni "erga alios" del coindagato o del coimputato sono prese in considerazione da varie disposizioni (artt. 64, 192, 210, 273 cpp.) in riferimento a una loro esternazione orale, in sede di interrogatorio o esame.

Le dichiarazioni accusatorie del Mele, di cui in atti, sono invece dichiarazioni scritte. Formalmente, quindi, esse sono riportabili alla nozione di documento proveniente dall'imputato/indagato, di cui agli artt. 234 e 237 cpp. Senonché, essendo state formate e acquisite (come precisato dal Tribunale) nel corso del procedimento e dopo l'arresto del Mele, non posseggono certamente la forza probatoria di un documento redatto in tempi non sospetti e acquisito a sorpresa.

Quanto al contenuto, ai tempi e al destinatario, sono sì rapportabili a una chiamata in correità, ma restano certamente fuori dalla nozione, e correlativa valenza probatoria, delle dichiarazioni "contra alios" disciplinate dall'ordinamento, posto che, esibite dal Mele dopo una sospensione del suo interrogatorio (nel corso del quale si era limitato ad ammettere rapidamente solo l'addebito proprio per il quale era stato arrestato, diverso da quello oggetto del presente procedimento) e non accompagnate da alcuna ulteriore illustrazione orale da parte dell'autore (che a tanto si è sottratto), sono rimaste prive della corroborante cornice dialettica garantita dal meccanismo orale di domanda e risposta.



Alla stregua di tali puntualizzazioni sul valore delle dichiarazioni scritte "de quibus", e considerata l'assenza, correttamente rilevata dal Tribunale, di riscontri ad esse sul punto specifico della consegna della droga, il giudizio espresso nell'ordinanza impugnata, in ordine alla complessiva inidoneità del compendio indiziario a raggiungere la soglia sufficiente a giustificare la misura cautelare, appare immune da vizi rilevabili in questa sede.

P.Q.M.

Visto l'art. 615 cpp.,

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, li 24 aprile 2009

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

A. Cortese


IL PRESIDENTE

G. de Roberto
